

**COMUNICAZIONE TELEMATICA OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA
DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 3.000,00
CHI, COSA, COME E QUANDO INVIARE GLI ELENCHI**

Con le circolari 24/E del 30/05/2011 e 28/E del 21/06/2011 l'Agenda delle Entrate ha fornito le ultime indicazioni in ordine di tempo in merito al nuovo adempimento previsto dal D.L. 78/2010 e più comunemente noto come "spesometro".

L'art. 21 del D.L. 78/2010 prevede, a regime, per tutti i soggetti passivi IVA l'obbligo di comunicare all'agenzia delle entrate, le operazioni rilevanti ai fini IVA, in via transitoria sono state previste scadenze e soglie diverse per determinare quali operazioni vanno comunicate. In sintesi :

PERIODO D'IMPOSTA 2010			
Operazioni rilevanti ai fini IVA	Obbligo di emissione fattura	Importo pari o superiore ad Euro 25.000 (al netto di IVA)	Invio entro il 31 OTTOBRE 2011

PERIODO D'IMPOSTA 2011			
Operazioni rilevanti ai fini IVA	Obbligo di emissione fattura	Importo pari o superiore ad Euro <u>3.000 (al netto di IVA)</u>	Invio entro il 30 APRILE 2012
Operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate dal 1° Luglio 2011	Senza obbligo di emissione fattura	Importo pari o superiore ad Euro <u>3.600 (al lordo di IVA)</u>	Invio entro il 30 APRILE 2012

➤ **CHI...**

Sono obbligati all'invio tutti i soggetti passivi che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA compresi :

- i soggetti in regime di contabilità semplificata;
- gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole;
- i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite rappresentante fiscale, ovvero identificati direttamente;
- i curatori fallimentari e i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;

- i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti;
- i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.

Sono esonerati i soggetti aderenti al regime dei contribuenti minimi e le Amministrazioni pubbliche.

➤ **COSA...**

L'obbligo si riferisce a tutte le operazioni:

- rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (**clienti**);
- rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (**consumatori finali**, tra i quali anche imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni e servizi non rientranti nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo).
- ricevute da soggetti titolari di partita IVA, dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta (**fornitori**);

rilevanti ai fini Iva: **imponibili, non imponibili ed esenti.**

I dati da riportare nella comunicazione sono per ciascuna cessione e acquisto o per ciascuna prestazione resa o ricevuta:

- l'indicazione della partita IVA o del codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente, (attenzione per i soggetti non residenti privi di codice fiscale

Attenzione :

Agenzie di viaggio – attività di intermediazione: Devono essere comunicate **solo le operazioni rilevanti Iva il cui corrispettivo, pari o superiore a 3.000 €**, riguarda le **provvigioni corrisposte dai vettori o dai tour operator per l'attività di intermediazione** svolte dalle agenzie di viaggio in nome e per conto dei vettori /tour operator stessi.

L'operazione principale (vendita del viaggio o del biglietto aereo) dovrà essere comunicata dal vettore o dal tour operator .

bisogna acquisire tutti i dati anagrafici : cognome e nome e/o denominazione in caso di azienda, luogo e data di nascita, domicilio fiscale)

- l'importo delle operazioni effettuate con l'indicazione separata dell'IVA o se trattasi di operazioni non imponibili o esenti. Le operazioni certificate da scontrino e/o ricevuta fiscale dovrà essere riportato il corrispettivo comprensivo di IVA.

Le spese anticipate in nome e per conto del cliente sono da considerare operazioni non rilevanti ai fini della determinazione della soglia dei 3000 o dei 3600 euro, in quanto escluse dalla base imponibile IVA.

OPERAZIONI ESCLUSE DALL'OBBLIGO :

Sono escluse dall'obbligo tutte le operazioni già monitorate dall'amministrazione finanziaria attraverso altri adempimenti:

- Importazioni

Attenzione :

le **agenzie di viaggio e turismo, ivi inclusi i tour operator**, che **per le operazioni** di organizzazione di pacchetti turistici e per i servizi singoli acquisiti applicano la disciplina prevista **dall'articolo 74-ter**, ed emettono *la fattura di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, senza separata indicazione dell'imposta*, **dovranno comunicare le operazioni di importo pari o superiore ad Euro 3.600** poste in essere:

- a) Dal 1° Gennaio 2011 se sono operazioni B2B (cioè con soggetti titolari di partita IVA)
- b) Dal 1° Luglio 2011 se sono operazioni B2C (cioè con consumatori finali)

- Esportazioni
- Operazioni attive e passive oggetto di "**comunicazione Black List**"
- Operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario ed oggetto di comunicazione con i modelli **INTRASTAT**
- Operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali (non soggetti passivi IVA) se il **pagamento è avvenuto tramite carte di credito**
- Operazioni che sono state già oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria
- Passaggi interni di beni tra rami d'azienda documentati da fattura.

➤ **COME...**

Le operazioni dovranno invece essere **comunicate telematicamente** attraverso il canale telematico Entratel o fisco online (al pari delle altre comunicazioni come Intrastat, comunicazione operazioni con paesi black list, anagrafe tributaria).

➤ **QUANDO ...**

Il nuovo adempimento, ha cadenza annuale, e deve essere assolto entro il 30 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all'anno d'imposta precedente.

Solo per l'anno d'imposta 2010, il termine sopra citato è stato posticipato al 31 ottobre 2011.

Sempre relativamente all'anno d'imposta 2010 la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all'obbligo di fatturazione di importo pari o superiore ad euro 25.000,00. Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, è possibile rettificare o integrare la comunicazione nei 30 giorni successivi inviando una nuova comunicazione, senza che questo comporti l'applicazione di alcuna sanzione.

➤ **SANZIONI ...**

L'omesso invio della comunicazione, o l'invio con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro.

Attenzione :

le **agenzie di viaggio e turismo, ivi inclusi i tour operator**, per l'anno 2010 sono tenuti a comunicare esclusivamente le operazioni B2B di importo pari o superiore ad euro 25.000,00. Sono pertanto escluse le operazioni effettuate nel 2010 nei confronti dei clienti privati (B2C)